

Roma, 7 dicembre 2021

Nota di approfondimento

Le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento

(analisi del dl n.152/2021, articolo 9, comma 2)

Il comma 2 dell'articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

Il tema dei pagamenti dei debiti commerciali e degli sforzi necessari per ridurre il ritardo è particolarmente attuale per due motivi.

In primo luogo, perché **il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR** (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso.

In secondo luogo, perché la tempestività dei pagamenti è **condizione necessaria per un esito favorevole della procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia** per la violazione della direttiva 2011/7/UE. In particolare, dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio 2020, **appare necessario evitare un ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie alle amministrazioni inadempienti.**

In questo contesto, il citato comma 2 prevede, alla lettera b, che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a, interviene sulle modalità di calcolo di uno dei

due indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento, quello relativo al debito residuo.

In particolare, **è consentito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa duplice comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell'ammontare dello stock** dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati (d'ora in avanti, Stock) relativamente ai due esercizi precedenti.

Di conseguenza, come prima applicazione, i Comuni che nel 2022, avranno rilevato uno scostamento fra i valori di Stock 2020 e 2021 desunti dalla PCC e quelli risultanti dalla propria contabilità, potranno scegliere se recepire il valore dell'indicatore restituito dalla PCC o se calcolare l'indicatore sulla base dei valori di Stock rilevati localmente.

In formule, l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore:

$$\text{Indicatore di Riduzione del Debito}^1 = (\text{Stock}_{2021_PCC}) / (\text{Stock}_{2020_PCC}),$$

o, alternativamente:

$$\begin{aligned} \text{Indicatore di Riduzione del Debito}^2 &= \\ &= (\text{Stock}_{2021_contabilità_comunicato}) / (\text{Stock}_{2020_contabilità_comunicato}). \end{aligned}$$

In entrambi i casi, come è noto, l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore di 0,9 e se, al contempo, lo Stock 2021 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio (cfr. legge n. 145/2018, art.1, co. 859, lett. a).

Nessuna novità è, invece, introdotta con riguardo al secondo indice, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che sarà elaborato in via esclusiva dalla PCC³: quest'ultima, ai fini del calcolo, prenderà in considerazione le fatture scadute nel

¹ *Stock_ANNO_PCC*, indica l'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre dell'anno ANNO così come desunto dalla PCC.

² *Stock_ANNO_contabilità_comunicato*, indica l'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre dell'anno ANNO così come risultante dalle scritture contabili locali e comunicato alla PCC ai sensi dell'art.1, co.867 della legge n. 145/2018.

³ *Il dl n. 152/2021*, art.9, co.2, infatti, non estende agli esercizi successivi al 2021 la possibilità, introdotta per il 2021 dal decreto Milleproroghe 2020, di calcolare l'indicatore di ritardo a partire dai dati delle contabilità locali.

2021 (pagate e non pagate) e le fatture pagate nel 2021 prima della scadenza (cfr. [Nota IFEL del 21 novembre 2019](#)).

Va, inoltre, sottolineato che **il Legislatore, con la norma in esame, ha posto un'attenzione particolare alle comunicazioni da inviare alla PCC ai sensi del co. 867**, art.1, legge n. 145/2018 che, in questa fase, risultano utili per il monitoraggio nazionale dello stock dei debiti pregressi.

Infatti, le amministrazioni pubbliche che hanno adottato SIOPE+ che, come è noto, sono in generale escluse dall'obbligo di comunicare lo Stock ⁴, se decideranno di avvalersi della facoltà di calcolare l'indicatore di riduzione del debito sulla base dei propri dati contabili dovranno avere preliminarmente effettuato, previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, le comunicazioni relative ai due esercizi precedenti.

Con lo stesso spirito, infine, il comma 871 della legge di bilancio 2020 è modificato, dalla norma in esame, in modo da prevedere che il programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009, dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è definito anche in considerazione delle comunicazioni di cui al periodo precedente.

Per approfondimenti scrivere a pcc@fondazioneifel.it o visitare la pagina [IFEL PCC e SIOPE+. Istruzioni per l'uso](#) attraverso la quale si informeranno i Comuni e le Città Metropolitane delle ulteriori novità e delle eventuali iniziative in materia che saranno messe in campo da ANCI-IFEL, anche in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato.

⁴ La legge di bilancio 2020 prevede, infatti, al comma 867, che “per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”.